



66/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80533/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Elia (C.F. LEIFNC70C06G687H) e dall'Avv. Daniela De Salvatore (C.F. DSLDNL72C52E506Z), ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale EDES, sito in Roma, in largo Toniolo, n. 6, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio al n. fax 06/37500689

all'indirizzo

p.e.c.

francescoelia@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via
Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio, giusta procura generale
alle liti allegata alla memoria di costituzione,
dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R),
p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare
Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza dell'11.2.2026, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Rita DE ROSSI (per delega orale)
per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia
Incletolli/Filippo Mangiapane per l'INPS, come da
verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione del provvedimento n. INPS.2300.25062021.0237805 in data 25.06.2021, dell'INPS di determinazione della pensione provvisoria - previo accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del trattamento pensionistico da provvisorio a definitivo, del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in essere, applicando l'aliquota di rendimento del 2,44 per gli anni di anzianità contributiva e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento dei ratei di pensione diretta di inabilità dalla data del congedo, oltre accessori di legge, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 In punto di fatto:

a. espone di essere stato militare dell'Ente Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo Chieti, con la qualifica di sottotenente, cui è stata liquidata - Con provvedimento del 25.06.2021 - iscrizione n. 50543897 la pensione diretta di inabilità, per infermità non dipendente da causa di

servizio, con applicazione del metodo di calcolo rappresentato dal c.d. sistema misto (**doc.1**);

b. detto provvedimento amministrativo, di liquidazione provvisoria, evidenziava l'applicazione del metodo di calcolo c.d. misto (stante l'assenza del requisito contributivo dei 18 anni entro il 31.12.1995), ma la percentuale applicata sulla base pensionabile non era quella prevista dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973;

1.2 In punto di diritto espone che:

I. Il ricorrente ha almeno quindici anni di servizio alla data del 31.12.1995, precisamente ha una anzianità contributiva di 17 anni e 6 mesi. Quindi è soggetto al metodo misto di quantificazione del trattamento pensionistico. Pertanto, la quota retributiva dovrà essere liquidata applicando l'aliquota del 2,44 per gli anni di anzianità sulla base della giurisprudenza delle SSRR Cdc 1/2021 e circolare 107/2021 INPS.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 16.1.2026, l'INPS ha comunicato di avere provveduto a rideterminare la pensione secondo quanto richiesto da parte ricorrente e di avere provveduto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

al pagamento prima della proposizione del ricorso (rata luglio 2024) e ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto carente di interesse o, in subordine, dichiarando cessata la materia del contendere.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione del provvedimento n. INPS.2300.25062021.0237805 in data 25.06.2021, dell'INPS di determinazione della pensione provvisoria - previo accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del trattamento pensionistico da provvisorio a definitivo, del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in essere, applicando l'aliquota di rendimento del 2,44 per gli anni di anzianità contributiva e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento dei ratei di pensione diretta di inabilità dalla data del congedo, oltre accessori di legge, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sin dalla proposizione del medesimo.

L'INPS, infatti, costituendosi, ha fornito la prova dell'avvenuta riliquidazione - in data (luglio 2024) precedente al deposito del ricorso (30.10.2024) - del trattamento pensionistico, nei sensi richiesti da parte ricorrente, secondo la circolare n. 107 del 2021, su cui si fondava la pretesa della parte attrice.

Ne consegue la carenza di interesse di parte ricorrente sin dal momento della proposizione del ricorso (e comunque, in subordine, l'infondatezza del medesimo all'atto della proposizione).

Per l'effetto, non può porsi questione di cessazione della materia del contendere, atteso che, all'atto della proposizione del ricorso, essendo già stata integralmente soddisfatta la pretesa attorea, non sussisteva alcuna sostanziale materia del contendere.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Le spese seguono la soccombenza, attesa la palese inutilità della proposizione del ricorso, e sono liquidate in dispositivo.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- a. dichiara inammissibile il ricorso;
- b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell'INPS, che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge;
- c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.2.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
12.02.2026
10:49:58
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03